

PAOLO BARILE: L'ITINERARIO INTELLETTUALE DI UN GRANDE COSTITUZIONALISTA

PAOLO CARETTI*

Il saggio punta a richiamare l'attenzione, soprattutto quella dei giovani studenti, sul pensiero di Paolo Barile, uno dei più importanti costituzionalisti italiani della seconda metà del '900 e per molti anni professore nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. I tratti essenziali delle scelte culturali e metodologiche di Barile si possono trarre dalla lettura delle sue prime tre monografie. La prima ("Orientamenti per la Costituente") riafferma la validità dei principi fondamentali di una democrazia liberale, ma con due indispensabili varianti: l'adozione di una Costituzione rigida e l'introduzione di un sistema di giustizia costituzionale. La seconda ("La Costituzione come norma giuridica"), nella quale Barile, contro l'opinione dominante, sostiene la tesi della natura giuridica di tutte le disposizioni costituzionali, comprese quelle di principio o programmatiche. La terza ("Il soggetto privato nella Costituzione") ricostruisce lo statuto costituzionale dell'individuo e pone le basi per numerosi saggi successivi su questo tema. In sintesi, si può dire che il valore e la natura della Costituzione e la tutela dei diritti sono i due filoni lungo i quali si sviluppa il contributo scientifico di Barile, con riflessi anche sul suo impegno civile. Un contributo che si avvale di una solida e nuova impostazione metodologica volta a sottolineare l'esigenza di studiare gli istituti giuridici andando al di là del mero dato testuale per ricostruirne l'origine storica e tenendo conto del contesto sociale nel quale essi sono chiamati ad operare. Seguendo questa scelta metodologica, Barile sottopone a revisione critica molte delle categorie ereditate dalla tradizione giuridica precedente e anticipa molti aspetti dell'attuale Stato costituzionale.

The essay aims at drawing the attention, especially of young students, on scientific work of Paolo Barile, one of the most eminent Italian constitutional lawyers of the second half of twentieth century and for many years professor at the faculty of law, University of Florence. The essential elements of Barile's cultural options can be found in his first three monographs. The first ("Orientamenti per la Costituente") reaffirms the value of fundamental principles of a liberal democracy but with two indispensable innovations: the adoption of a rigid Constitution, which can be modified only through

* Professore emerito di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze

a special legislative procedure, and of a system of judicial review of legislation. The second ("La Costituzione come norma giuridica"), in which Barile, different from the leading opinion, supports the thesis according to which all constitutional provisions, even those concerning general principles, have to be considered as juridical norms. The third ("Il soggetto privato nella Costituzione") is devoted to study the constitutional statute of individuals and represents the starting point for many other works on fundamental rights. In the end, we can say that the value and nature of the Constitution and human rights protection are Barile's main cultural interests, with an impact also in his civil engagement. In his works he shows a solid and new methodological choice: the need to study Juridical institutes, beyond the textual date, moving from their historical origin and considering the social context in which they have to act. Following that method Barile reviews many traditional categories and anticipates some of the main developments of the present Constitutional State.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Cenni biografici. – 3. L'impegno a favore di una Costituzione democratica: non più solo documento politico ma "norma giuridica". – 4. L'attualità della "lezione" di Paolo Barile.

1. *Premessa.* – Vorrei innanzitutto esprimere la mia piena condivisione della scelta di presentare nella Rivista alcune delle figure più significative della nostra Facoltà (ora Dipartimento di Scienze Giuridiche). E questo soprattutto per i giovani studenti che non sempre hanno consapevolezza della storia che l'istituzione nella quale si trovano ha alle spalle e del contributo che grandi personalità hanno dato allo sviluppo degli studi nei diversi settori di insegnamento e ricerca.

A me, in quanto costituzionalista, è stato dato il compito di ricordare il mio Maestro Paolo Barile. Lo faccio con grande piacere premettendo che la ricostruzione del suo percorso intellettuale non può prescindere da un sia pur breve accenno alla sua biografia posto che, come vedremo, quel percorso è strettamente legato agli avvenimenti che segnano la vita di Barile tanto da costituirne in qualche modo la premessa¹.

2. *Cenni biografici.* – Barile nasce a Bologna il 10 settembre del 1917. Poco dopo la laurea, conseguita a Roma, viene chiamato alle armi, nel 1939. Durante il periodo bellico, vince il concorso in magistratura e prende servizio nel 1941 presso il tribunale militare di Trieste. Già in questo periodo, da antifascista, aderisce al movimento Giustizia e Libertà, ispirato alle idee di Pietro Gobetti e successivamente, dopo l'8 settembre 1943, ricongiuntosi alla famiglia a Firenze partecipa attivamente alla Resistenza. Viene catturato e torturato a Villa Triste dove operava il famigerato maggiore Carità e, trasferito successivamente nella prigione della Fortezza da basso, sfugge per poco alla condanna a morte.

¹ A riprova dello stretto rapporto tra gli accadimenti della vita di Barile e il suo impegno di studioso, di avvocato e di partecipe alla vita civile e politica si veda, da ultimo, *Il potere e le libertà. Il percorso di un costituzionalista*, a cura di S. Merlini, Firenze, 2019, *passim*.

Dopo la Liberazione, si intensificano i suoi rapporti con un altro grande antifascista fiorentino, Piero Calamandrei, con cui collaborò ininterrottamente fino alla morte di quest'ultimo. Grande avvocato, come il suo Maestro Calamandrei, oltre che professore universitario, Barile non volle mai scindere l'impegno scientifico e l'insegnamento universitario dall'impegno civile. Un impegno che inizia già nel periodo costituzionale provvisorio quando ancora si attendeva la fine della guerra e l'istituzione dell'Assemblea costituente. Così, negli ultimi mesi del 1944, su invito di Calamandrei, Barile affronta il tema dei contenuti principali che la nuova Costituzione avrebbe dovuto avere pubblicando il saggio "Orientamenti per la Costituente" che avrà un'importanza rilevante nel dibattito allora avviatosi al riguardo, rafforzando l'adesione a soluzioni che poi troveranno più di un puntuale riscontro nelle scelte costituenti. Allo stesso modo, Barile è in prima linea nel denunciare l'ostruzionismo parlamentare nel dare attuazione alla Costituzione (il periodo del c.d. "congelamento" della Carta) e a contrastare insieme ad altri (Predieri, Galizia, Cappelletti, Mortati, Crisafulli, Esposito, Tosato, Lavagna, Balladore Pallieri, solo per fare alcuni nomi) la tendenza presente non solo in certi ambienti politici ma anche giuridici a svalutare la portata giuridica della nuova Costituzione, favorendo l'idea di una sostanziale continuità col periodo pre-costituzionale. Così, ancora, avviato il "disgelo" costituzionale, coglie in tutto il suo rilievo l'istituzione della Corte costituzionale e sarà tra i protagonisti del dibattito sull'attuazione dei diritti di libertà, della cui effettività diviene uno dei principali assertori sia come studioso che come avvocato. Così, infine, quando prenderà avvio il dibattito sulla riforma della Carta, Barile si impegnerà a contrastare l'idea di procedere ad una "grande riforma" con effetti palingenetici, nella convinzione che gli elementi fondanti il modello di democrazia rappresentativa voluto dai costituenti avrebbero dovuto essere conservati e semmai corretti solo là dove non avevano avuto la resa sperata.

Nel 1963, si trasferisce dall'Università di Siena a quella di Firenze dove è chiamato a ricoprire la cattedra di diritto costituzionale e dove rimarrà fino al suo collocamento in pensione. Nel corso di questi lunghi anni ha modo di formare diverse generazioni di studenti, affascinati dal suo modo di insegnare asciutto e di grande modernità, e di avviare all'attività di ricerca giovani studiosi che, nel tempo, animeranno la scuola fiorentina di diritto costituzionale. In questo quadro, alla fine degli anni '60 promuove, insieme a Giovanni Spadolini, Alberto Predieri e Silvano Tosi, il Seminario di studi e ricerche parlamentari, ancora oggi scuola di alta formazione per le burocrazie delle Assemblee elettive. Numerosissime le sue opere scientifiche dedicate ai più diversi temi del diritto costituzionale: dal valore della Costituzione come norma giuridica, ai temi della forma di governo e soprattutto alla disciplina dei diritti di libertà con particolare riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero. Un'attività scientifica di cui ripercorreremo tra breve le principali linee di sviluppo.

Per il suo straordinario contributo agli studi costituzionalistici, viene chiamato a far parte dell'Accademia dei Lincei e riceve la medaglia d'oro del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suo impegno civile non venne mai meno. Fino agli ultimi anni della sua vita non c'è polemica o dibattito sulle questioni istituzionali che non lo veda presente, sempre mantenendo il suo stile sobrio e radicato in argomentazioni di natura giuridica, come dimostrano anche i suoi numerosi interventi sui quotidiani nazionali. Chiamato da Ciampi a ricoprire l'incarico di Ministro per i rapporti con il Parlamento non esitò ad accettare, nonostante la già incipiente malattia, svolgendo il suo compito con la determinazione e l'entusiasmo di sempre. Nel 1991 subisce un delicato intervento chirurgico a Boston che gli consente ancora un decennio di vita. Muore a Firenze l'1 giugno del 2000.

3. *L'impegno a favore di una Costituzione democratica: non più solo documento politico ma "norma giuridica"*. – Si è già accennato al fatto che l'inizio dell'itinerario intellettuale di Barile coincida con l'avvio del dibattito istituzionale che precede il periodo costituente; dibattito cui egli partecipa con il saggio "Orientamenti per la Costituente". Un saggio che, al di là dei contenuti, riveste un particolare rilievo per il fatto di essere pubblicato in un momento (siamo, come si diceva, nel 1944) nel quale le divisioni interne ai partiti del CLN e le pressioni degli alleati (soprattutto degli inglesi) sembrano indebolire la spinta rivolta ad una radicale trasformazione del sistema costituzionale e a mettere in discussione lo stesso ruolo dell'Assemblea costituente.

È in questo clima di incertezza che appare il saggio di Barile destinato a rappresentare un punto di riferimento per il rafforzamento di un'ipotesi democratico-liberale per il nuovo assetto istituzionale. Due gli aspetti più rilevanti del saggio: da un lato, la riaffermazione della validità dei principi fondanti una democrazia liberale (dal principio rappresentativo, alla tutela dei diritti di libertà individuali e politiche), dall'altro, la consapevolezza dei limiti che tale modello aveva manifestato nelle esperienze del primo novecento. È tale consapevolezza che porta Barile a innestare in quel modello alcune varianti decisive per consolidarlo e metterlo al riparo da quelle derive autoritarie che avevano segnato il periodo tra le due guerre in Europa. Tra queste soprattutto l'idea che l'Assemblea costituente avrebbe dovuto far proprio il principio della rigidità della Costituzione, della sua superiorità rispetto ad ogni altra fonte normativa, anche alla legge del Parlamento; rigidità garantita dall'introduzione di un apposito sistema di giustizia costituzionale (secondo quanto già da tempo maturato nell'esperienza costituzionale americana, ma non ancora in quella europea). Sono dunque già presenti in quest'opera giovanile alcuni degli elementi che diventeranno centrali nella riflessione scientifica successiva di Barile: il valore e la natura della Costituzione e la garanzia dei diritti fondamentali.

Non è così un caso che la sua prima organica monografia del 1951 rechi il titolo "La Costituzione come norma giuridica". In questo saggio, Barile affronta

alcune delle questioni cruciali del costituzionalismo del secondo dopoguerra, a partire proprio dalla natura delle disposizioni contenute nella Costituzione. E lo fa con un'impostazione metodologica di assoluta originalità, rispetto alla dottrina del tempo, per pervenire a risultati destinati a segnare gli sviluppi successivi del nostro diritto costituzionale e che mantengono ancora oggi una grande attualità. Si tratta di una scelta di metodo che verrà mantenuta ferma da Barile per l'intero arco della sua vita di studioso e di professore: lo studio degli istituti giuridici non può esaurirsi nella mera esegesi del dato testuale che li descrive, ma deve tener conto, secondo un'impostazione diacronica, della loro matrice storica e del contesto sociale nel quale essi sono chiamati a svolgere la loro funzione. Muovendo da questa premessa, Barile si impegna nella contestazione delle opinioni allora prevalenti in dottrina e giurisprudenza in ordine alla natura delle disposizioni costituzionali. Come è noto non mancarono in dottrina voci favorevoli alla distinzione tra disposizioni meramente programmatiche (quelle recanti i principi fondamentali), bisognose del necessario intervento del legislatore per produrre effetti giuridici, e quelle direttamente precettive (si pensi ad esempio alle posizioni di Ranelletti, Chiarelli e Virga), con conseguente depotenziamento degli effetti giuridici della Carta. Posizioni che trovarono una sponda in quella giurisprudenza della Cassazione volta anch'essa a distinguere tra disposizioni costituzionali direttamente precettive, disposizioni precettive ad efficacia differita e disposizioni meramente programmatiche. Una Costituzione dunque che parla soprattutto al legislatore, chiamato ad inverarne i principi, ma che non è in grado di incidere direttamente sul tessuto giuridico che disciplina i rapporti tra i membri della comunità che in essa si riconosce. Una Costituzione che proprio nella sua prima parte, quella che ne segna il nucleo essenziale di fondo, non è "norma giuridica".

Tutto il saggio di Barile costituisce una radicale contestazione di questa interpretazione della natura della Carta, nella consapevolezza delle novità che il nuovo disegno costituzionale presenta, della necessità di verificare alla luce di questo la tenuta delle categorie ereditate dal passato e di non procedere, al contrario, cercando di adattare l'interpretazione del primo alle seconde. In questa direzione, l'impegno dell'Autore è volto a ridefinire una delle categorie più consolidate, quella di norma giuridica, sino ad allora appannaggio pressoché esclusivo della dottrina privatistica, che aveva individuato nella "sanzionabilità" la sua principale caratteristica distintiva (quella che appunto mancava alle disposizioni di principio o programmatiche della Costituzione). Ebbene, per Barile tale caratteristica va invece individuata nella "positività" della norma, ossia nella sua effettiva capacità di regolare i comportamenti umani. «Il diritto», egli afferma, «non è il documento da cui risulta una legge, è la concreta efficacia della norma ivi contenuta»².

² P. BARILE, *La Costituzione come norma giuridica*, Firenze, 1951, p. 57.

Tenendo ben distinto il profilo della validità da quello dell'efficacia, è dunque norma giuridica quella che può contare sulla "condivisione collettiva" della sua vincolatività, in quanto diritto. Questa condivisione collettiva, che consiste in un giudizio della parte prevalente (non necessariamente unanime) della generalità dei membri di un determinato gruppo sociale, costituisce anche la garanzia del suo rispetto. Le conclusioni così raggiunte, una volta trasferite sul piano più specifico delle disposizioni costituzionali, portano l'Autore a riconoscere alle stesse, senza distinzioni di sorta, la natura di norme giuridiche quando «esse sono concretamente osservate dai soggetti dell'ordinamento perché realizzano il fine politico di una società, in un dato momento storico e in un dato paese»³. Finché si mantiene vivo questo rapporto (questa condivisione collettiva) tali disposizioni possiedono la stessa capacità regolatrice propria della norma giuridica, mentre quando tale rapporto si interrompe esse rimangono nell'ordinamento, ma prive di quella capacità, prive, appunto della loro "positività". Di qui la definizione bariliana di Costituzione vivente da intendersi «come quel complesso di istituti giuridici, positivamente validi ed operanti, che realizzano un fine politico che è la risultante dei diversi fini perseguiti dalle varie forze politiche operanti in lotta fra loro, in un dato paese e in un determinato periodo storico», che è come dire il fine politico condiviso dalla comunità sociale di riferimento⁴. Una definizione che sottolinea il carattere evolutivo di ogni Costituzione, in parallelo allo sviluppo del fine politico delle forze in campo. Ciò che conta è che la naturale evoluzione dei principi costituzionali e del fine politico che li sorregge, in ragione di nuove condizioni storiche, non si spinga fino a negarne il nucleo essenziale, pena il superamento della legalità costituzionale. Va sottolineato come pochi anni dopo, nel 1956, la posizione di Barile sulla natura giuridica della Costituzione nel suo insieme viene fatta propria dalla prima sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 1/1956) e segnerà i successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale.

L'impianto metodologico e gli svolgimenti del saggio di Barile sulla natura della Costituzione trovano due anni più tardi, in un altro contributo monografico, un primo svolgimento di grande rilievo che costituisce l'avvio di una seconda fondamentale direttrice del suo impegno scientifico, quella relativa alla tutela dei diritti di libertà. Mi riferisco al saggio "Il soggetto privato nella Costituzione" del 1953. Un saggio che poteva essere scritto solo a seguito delle basi poste nella prima monografia. È lo stesso Barile, nell'introduzione, a ricordare come fino ad allora la posizione del cittadino nello Stato fosse stata oggetto di trattazioni per lo più filosofiche o di teoria generale del diritto, mentre quasi nessuno aveva affrontato il tema da un punto di vista rigorosamente giuridico. Uno studio, dunque, che muove dalla premessa che le norme costituzionali, in quanto norme giuridiche, non hanno solo la funzione di disegnare l'architettura costituzionale ma, insieme,

³ Ivi, p. 45.

⁴ Ivi, p. 42.

anche quella di disciplinare direttamente la collocazione dell'individuo all'interno di quella architettura, quella cioè di delineare lo specifico "statuto costituzionale del singolo", quello che Barile, richiamando l'art. 2 Cost. definisce la «personalità del cittadino nel diritto costituzionale italiano»⁵. Una personalità che consiste nell'essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive (i diritti inviolabili e i doveri inderogabili) conferiti "direttamente" dalla Costituzione. Di qui l'esigenza di rinvenire in essa i profili essenziali della disciplina giuridica di tali situazioni: dai limiti, generali e particolari, all'esercizio di tali diritti ai meccanismi di protezione in relazione alle possibili lesioni, dirette o indirette, da parte dello Stato o di soggetti privati. Si tratta dunque di situazioni che si radicano nel testo costituzionale, trovano qui la prima concretizzazione della loro disciplina che obbliga al loro rispetto e alla loro tutela ogni soggetto dell'ordinamento, pubblico o privato che sia. Non è difficile cogliere qui l'eco delle conclusioni raggiunte nel saggio sulla natura della Costituzione: anche quelle sui diritti sono norme giuridiche e in quanto tali norme precettive che li sottraggono all'astrattezza di mere enunciazioni di principio per innervarne invece una concreta effettività. Ciò spiega il perché di una scelta metodologica che individua il fondamento dei diritti di libertà non tanto in generici valori pregiuridici o in suggestioni di natura filosofica, quanto invece nel diritto positivo, costituzionale e legislativo e nelle prassi applicative. Frutto di una storia ricca di contrasti politici e sociali essi «nascono, invece, così come li raffigura il diritto positivo, con i soli limiti che la stessa Costituzione eventualmente pone nel contesto delle stesse norme istitutive, oppure in altre norme che, nell'affermare altri principi fondamentali, limitano i diritti stessi» (in aperto dissenso con l'ammissibilità di limiti impliciti e inespressi ai diritti di libertà che avevano caratterizzato soprattutto la prassi amministrativa e giurisprudenziale in materia)⁶.

Ed è sulla base di queste premesse che Barile svilupperà non solo un contributo scientifico che ne farà uno dei massimi studiosi di questo tema, ma anche uno straordinario impegno per l'effettiva realizzazione del patrimonio di principi voluto dal costituente come testimoniato dalla sua attività di avvocato. Ben consapevole che la storia della tutela dei diritti si svolge lungo una "strada impervia" ricca di ostacoli che determinano fasi di avanzamento ma anche fasi di stagnazione se non di recessione, Barile non allenta la sua attenzione quando gli pare di cogliere l'assenza o il venir meno di una politica dei diritti all'altezza delle sfide nuove conseguenti alle profonde trasformazioni economiche, sociali e tecniche che attraversano il contesto generale nel quale conduce le sue battaglie. Al contrario ne trae alimento per un rinnovato e più intenso impegno intellettuale, avvertendo a pieno la responsabilità di riversare tutta la propria competenza e la propria energia nel progresso della vita civile.

⁵ P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, 1953, p. 6.

⁶ *Ivi*, p. 12.

4. *L'attualità della "lezione" di Paolo Barile.* – Ho voluto richiamare i due saggi che segnano l'avvio del percorso scientifico di Barile perché mi pare che siano due punti di riferimento essenziali per cercare di cogliere la novità del suo pensiero e la sua attualità. Infatti, a rileggerli oggi a molti anni di distanza ci si accorge come nei primi anni '50 Barile già avesse perfettamente intesa la forte discontinuità tra il nuovo sistema costituzionale, nato con la Carta del 1948, e lo Stato legislativo di diritto che aveva segnato tutta la vicenda dello Stato liberale otto-novecentesco. Una discontinuità rilevabile da una serie di elementi. Innanzitutto dal riconoscimento delle norme costituzionali (tutte) come norme giuridiche con le conseguenze che ne derivano sul piano delle fonti, sul ruolo (ridimensionato) della legge, sul piano degli obblighi e della responsabilità gravanti sui giudici in sede di attuazione dei principi costituzionali, in virtù dell'introduzione di una legalità "costituzionale" che si aggiunge alla tradizionale legalità "legale". In secondo luogo, dall'introduzione del principio di rigidità della Costituzione e di un conseguente sistema di giustizia costituzionale a garanzia dell'effettività di quel principio. In terzo luogo, dalla nuova dimensione che in questo quadro assumono i diritti non più legati all'astratta figura del singolo soggetto giuridico ma connessi alla persona calata nella concreta realtà sociale e partecipe delle sue trasformazioni. Si tratta di elementi che caratterizzano quello che oggi chiamiamo "Stato costituzionale" e che, come detto, trovano nei due saggi di Barile un puntuale riscontro anticipatore degli sviluppi che si registreranno solo nei decenni successivi all'entrata in vigore della Costituzione.

Si pensi, in primo luogo, ai mutamenti in atto nel rapporto tra giudice e legislatore, tra diritto giurisprudenziale e diritto legale che rappresenta uno dei fenomeni che caratterizzano l'esperienza giuridica contemporanea. Un fenomeno che pone una serie di questioni centrali per il diritto costituzionale dal momento che incrocia alcuni dei punti nodali nell'esperienza delle odierne democrazie: dalla tenuta degli istituti su cui si basa la rappresentanza politica alla trasformazione del ruolo della legge nel quadro di un accentuato pluralismo delle fonti, all'aprirsi sempre più marcato delle sovranità nazionali a forme di sovranità condivisa. I segni del mutamento negli equilibri tra diritto legale e diritto giurisprudenziale sono ormai evidenti e sono determinati sia da fattori interni all'ordinamento che da fattori esterni al medesimo.

Sotto il primo profilo, l'accentuazione del ruolo del giudice è testimoniato da una serie di indici. In questo senso è la tendenza della Corte costituzionale a leggere le disposizioni costituzionali secondo un'interpretazione estensiva/evolutiva (soprattutto in tema di diritti) che l'ha portata spesso a ricavarne significati inespressi e tuttavia ritenuti consustanziali al dato testuale. Ancora, si consideri la tendenza del giudice comune (di merito e di legittimità) a dare attuazione diretta a norme costituzionali di principio anche quando più incerta è la loro forza precettiva, in ragione di una formulazione particolarmente generale se non generica. Ma, si consideri anche l'affermarsi della dottrina

dell'interpretazione conforme a Costituzione, che rompe il monopolio della Corte nel determinare il significato del parametro costituzionale; compito oggi condiviso col giudice comune. Si consideri, infine, la spinta che sempre il giudice comune ha ricevuto dalla Corte costituzionale ad utilizzare direttamente la norma costituzionale ogni qual volta essa non abbia avuto attuazione da parte del legislatore (è il caso dei diritti accertati sul piano costituzionale ma non disciplinati dalla legge: così le sentenze nn. 11 e 347/1998).

Quanto agli elementi esterni, una straordinaria valorizzazione dell'attività interpretativa del giudice è venuta dal processo di integrazione europea, che porta il giudice nazionale ad essere anche giudice "comunitario", nonché dal moltiplicarsi di sistemi di tutela dei diritti che si sono affiancati a quelli nazionali. Il coerente e razionale intreccio tra questi diversi sistemi è largamente affidato ai giudici nazionali, chiamati ad interpretare la legge interna in modo conforme non solo alle Costituzioni, ma anche alle altre Carte dei diritti (alludo ovviamente alla Cedu e alla Carta dei diritti dell'Unione europea).

In secondo luogo, in ordine all'affermata (da Barile) precettività di tutte le disposizioni costituzionali (comprese quelle di principio), oltre a quanto più sopra osservato, è sufficiente richiamare quel ricco filone della giurisprudenza costituzionale che ha saputo ricavare dalle disposizioni costituzionali di riferimento (soprattutto in tema di diritti sociali) tutta una serie di situazioni qualificabili in termini di veri e propri diritti soggettivi (dal diritto alla scelta della propria professione, a quello a non essere licenziati ingiustamente, a quello di ricevere appropriate cure mediche, a quello al consenso informato e così via), per arrivare ad affermare che le esigenze di contenimento della spesa pubblica non possono in ogni caso giustificare una riduzione della tutela dei diritti sociali tale da pregiudicarne il contenuto minimo essenziale (sent. n. 275/2016).

In terzo luogo, quanto agli obblighi di rispetto e di attuazione della Costituzione che si impongono a tutti i soggetti dell'ordinamento, compresi i giudici, l'esperienza che abbiamo alle spalle ci dimostra come la valorizzazione del loro attività interpretativa spesso li abbia spinti su un crinale delicato sul quale interpretazione e "creazione" del diritto tendono a confondersi. In un ambiente giuridico profondamente mutato, resta certamente centrale il ruolo della legge, ma essa ha perduto l'esclusività della funzione di invero delle disposizioni costituzionali che la tradizione dello Stato di diritto ottocentesco ci aveva consegnato. Da questo punto di vista, il diverso equilibrio che va definendosi tra legislatore e giudice pare da ascrivere a fattori strutturali, legati alle caratteristiche proprie dello Stato costituzionale. Tra questi, soprattutto, come accennato, all'introduzione del nuovo principio di legalità costituzionale accanto a quello di legalità legale. Due principi il cui intreccio non poteva che portare agli sviluppi cui oggi assistiamo nei rapporti tra giudice e legislatore nel quadro di quella particolare forma di Stato voluta dal costituente. Una forma di Stato il cui pieno sviluppo deve poter contare sul concorso di entrambi i soggetti indicati, ma più

secondo una logica di reciproco condizionamento che di rivendicazione di ruoli esclusivi.

Credo che questi brevi cenni siano sufficienti a disegnare uno scenario nel quale le anticipatrici posizioni espresse da Barile nei due saggi qui presi in considerazione in ordine alla forza normativa della Costituzione e alla sua collocazione nel sistema delle fonti, al controllo di costituzionalità della legge e al rapporto tra legislatori e giudici hanno trovato pieno svolgimento.

Nelle trasformazioni che stiamo vivendo si avverte, a mio parere, l'onda lunga della teoria marshalliana⁷ che Barile reinterpreta da giurista di *civil law* alla luce della svolta determinatasi con l'avvento della nuova Costituzione e della forma di Stato che ne rappresenta la cifra identificativa. Un'eredità culturale che ne fa uno dei massimi costituzionalisti del '900.

⁷ Alludo, ovviamente, alla famosa sentenza del giudice Marshall nel caso *Marbury v. Madison* del 1804, dalla quale prende avvio il sistema di giustizia costituzionale "diffuso" che caratterizza l'esperienza statunitense.